

OGGETTO:

PRE INTESA CONTRATTO DECENTRATO SUI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da *7-bis* a *7-quater*, del d.lgs. 163/2006.

Articolo 2 – Quota di fondo da stanziare

1. Fermo restando il limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, il regolamento determinerà la percentuale effettiva da stanziare, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i seguenti criteri:

a) entità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è inversamente proporzionale all'entità dell'opera da realizzare; le soglie massima e minima sono fissate, rispettivamente, in Euro 500.000,00 ed in Euro 5.000.000,00 e saranno definiti almeno cinque scaglioni di importo;

b) complessità dell'opera: la percentuale della somma da stanziare è direttamente proporzionale alla complessità dell'opera da realizzare; il regolamento individuerà i parametri descrittivi per definire la complessità dell'opera o lavoro, in correlazione alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010.

2. Il parametro riferito all'entità dell'opera (PE) è compreso tra 1,00 e 0,80.

3. Il parametro riferito alla complessità dell'opera (PC) è compreso tra 1,10 e 0,85.

4. L'applicazione dei criteri, nel regolamento, sarà effettuata secondo la seguente formula:

$2\% * PE * PC =$ somma da stanziare.

Articolo 3 – Riparto delle somme

1. L'80% della somma massima, determinata ai sensi dell'articolo 2, viene ripartita tra i soggetti indicati dal regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

a) l'incentivo totale è ripartito in due macro fasi:

- 1) progettuale (dal progetto preliminare al progetto esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione);
- 2) esecutiva (dal verbale di inizio lavori al collaudo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);

b) al riparto dell'incentivo partecipano tutti i soggetti che intervengono nella fase di progettazione, direzione lavori e collaudo, redigendo e firmando i relativi elaborati tecnici; concorrono, altresì, al riparto i loro collaboratori che, pur non firmando il progetto, partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;

c) il regolamento individua le percentuali minime e massime di incentivo, spettanti per lo svolgimento di ogni singola attività contenuta nelle due macro fasi (progettazione preliminare, progettazione definitiva, ecc.);

d) spetta al responsabile del Settore competente, all'atto dell'avvio della progettazione preliminare, la definizione delle percentuali effettive, da applicare in relazione alla tipologia di opera.

2. Il responsabile del Settore competente, nella definizione delle percentuali effettive, tiene conto:
 a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
 b) della complessità delle opere.

3. Il regolamento stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16, del d.p.r. 207/2010, depurato del ribasso d'asta offerto. In particolare, nel caso di mancato rispetto da parte dei dipendenti incaricati dei tempi previsti per le diverse fasi progettuali o esecutive, senza idonea giustificazione, il regolamento prevede una riduzione fino al 50% dell'incentivo spettante, fermo restando quanto previsto dal comma 4.










4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo o parzialmente positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, costituiscono economie.

Articolo 4 – Applicazione del regolamento

1. Il regolamento si applica alle attività espletate dal 19 agosto 2014.

URBINO, 07 APR. 2016

Il Presidente della delegazione trattante Dott. Michele Cancellieri	
--	--

I rappresentanti sindacali RSU e rappresentanti territoriali	
Alessandrini Bruno	
Bernardini Mauro	
Diotallevi Marco	
Ghilardi Enrico	
Deriu Maurizio	
Sperandio Gabriele	
Perugini Roberto	
Foglietta Irmo	
Pedaletti Patrizia	
Gagliardi Marco	